



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**Determina a contrarre n.13 del 22 marzo 2021 prot. n. 4937 del 22/03/2021**

**OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le esigenze della nuova sede delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale di Campobasso mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in Adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18 – lotto 12” effettuata a mezzo del Portale Acquisti in rete PA.**

**IL DIRIGENTE**

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata in G.U. serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 46;

Visto il Decreto 30 dicembre 2020, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare la tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 47;

Visto il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né determinazione di priorità operative nell’ambito degli stanziamenti inclusi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) per l’esercizio finanziario 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore generale delle finanze prot. n. 26489 del 23 dicembre 2011 con il quale è stato disposto il riordino delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 gennaio 2012;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la possibilità di procedere nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “*ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*”;

Visti gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto il D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l'art. 1, comma 7, per cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi tramite le convenzioni e/o gli accordi quadro Consip per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Visto l'art. 9, comma 7, del D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, recante Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Valutato che nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente un rischio interferenziale e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Vista la richiesta di spostamento impianto trasmessa al fornitore A2A Energia S.p.A. in data 23 dicembre 2020, secondo le modalità previste dalla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17 – lotto 12", richiesta rimasta a tutt'oggi disattesa ed in merito alla quale non è stata ricevuta alcuna comunicazione;

Vista la diffida ad adempiere prot. n. 2115 del 10 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC allo stesso fornitore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14, comma 6 delle Condizioni Generali della Convenzione su menzionata, rimasta anch'essa senza alcun riscontro;

Vista la nota prot. n. 4254 del 17 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale si comunicava la risoluzione di diritto del contratto attuativo stipulato tramite ODA n. 5782051, in virtù delle previsioni dell'articolo di cui al punto precedente;

Verificata l'attivazione in data 25 febbraio 2021 della Convenzione Consip "Energia Elettrica 18 – lotto 12", avente come aggiudicatario la ditta AGSM Energia S.p.A.;

Valutata la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto in quanto indispensabile al funzionamento degli Uffici;

Visto l'art. 37, 1° comma D.Lgs. citato;

#### DETERMINA

- di procedere a contrarre mediante adesione alla Convenzione Consip specificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

A tal fine si dà atto che:

- la stipula sarà effettuata aderendo all'unica opzione prevista dalla Convenzione per l'attivazione di nuove forniture, vale a dire "Prezzo variabile 12 mesi";

- ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare dell’art. 18, commi 1 e 2, “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”, la fornitura sarà attivata con l’“Opzione Verde”;
- la durata del contratto è di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla prima data utile prevista dalla Convenzione stessa, vale a dire “*il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese*”;
- l’importo presunto della spesa per le forniture di cui in oggetto è individuato, sulla base della media degli ultimi tre anni dei consumi degli Uffici, come di seguito riportato in tabella per ogni anno di competenza ed IVA esclusa:

Ufficio	Importo presunto giugno-dicembre 2021 IVA esclusa	Importo presunto gennaio-maggio 2022 IVA esclusa	Importo contrattuale presunto totale 12 mesi IVA esclusa
CTR e CTP Campobasso	€ 4.000	€ 2.000	€ 6.000

- tali importi saranno prenotati tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 p.g. 18 della gestione in conto competenza per gli esercizi 2021 e 2022;
- l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture emesse dal Fornitore, sarà formalmente impegnato contestualmente alla registrazione delle fatture nel sistema di contabilità SICOGE;
- si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC, che risulta regolare;
- è stato acquisito il seguente CIG derivato: Z8B311506C;
- trattandosi di Convenzione, la Consip ha provveduto prima della stipula alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte del fornitore AGSM ENERGIA SPA;
- il sottoscritto espletterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Direttore dell’Esecuzione del contratto la dott.ssa Stefania Luisi;
- trattandosi di Convenzione, il fornitore ha rilasciato alla Consip prima della stipula apposite cauzioni definitive a garanzia degli obblighi contrattuali, come previsto dell’art. 103 del D.Lgs. citato;
- di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

Il Dirigente  
Domenico Cavallaro  
(firmato digitalmente)